

Gentili Delegate, Egregi Delegati,

come noto la Suprema Corte, con sentenza n. 18421/2022 ha mutato il proprio precedente orientamento (sulla base del quale anche il Tribunale di Cremona aveva assestato la propria giurisprudenza), affermando che il termine per il saldo prezzo previsto in favore dell'aggiudicatario non è soggetto a sospensione feriale.

E', pertanto, evidente che da tale pronuncia non possa discostarsi il Tribunale di Cremona, atteso (diversamente) il rischio di opposizioni avanzabili dal debitore e volte ad ottenere la revoca delle aggiudicazioni che non rispettino il termine da calcolarsi secondo il nuovo principio enucleato.

Vi invitiamo, pertanto, in caso di termini per il saldo prezzo che potenzialmente in passato avrebbero potuto godere anche del periodo di sospensione, ad informare l'aggiudicatario della necessità di non tenerne conto e, dunque, di provvedere al saldo prezzo nei 120 giorni dall'aggiudicazione provvisoria.

Per quest'anno, in casi peculiari, che dovranno essere sottoposti al G.E. e debitamente documentati, costui (a termine di 120 giorni già spirato) potrà valutare eventuali istanze di remissione in termini, qualora gli accordi intercorsi fra l'aggiudicatario e gli istituti di credito eroganti i mutui richiesti siano strettamente dipendenti dal pregresso orientamento giurisprudenziale.

Vi rinnoviamo i ringraziamenti per la collaborazione,

il Coordinatore dell'U.P.P. Esecuzioni e Fallimenti

dott. Andrea Milesi